



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE PROGRESSIONI VERTICALI

Approvato con delibera di Giunta Municipale n° 73 in data 14/06/2005

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e disciplina le procedure di valutazione e selezione finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore -progressione verticale- del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati dalla Giunta all'accesso dall'esterno in sede di programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale.
2. Con la progressione verticale l'Amministrazione può procedere alla copertura dei posti vacanti, nell'ambito della dotazione organica di ogni singola categoria dei profili professionali caratterizzati da una professionalità acquisibile dall'interno.
3. Le progressioni verticali dei profili professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 91, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 2 – Progressioni verticali. Criteri generali

1. La progressione verticale è consentita solo da una categoria a quella immediatamente superiore devono essere selettive.
2. Le procedure devono essere selettive.
3. Non sono consentite progressioni generalizzate.
4. Si accede per progressione verticale ai livelli: B1- B3 – C1 – D1 – D3.
5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo, non è soggetto al periodo di prova.
6. La selezione non darà luogo a graduatorie di idonei. I dipendenti dichiarati vincitori dovranno prendere servizio nel corrispondente settore del posto messo a selezione.
7. I posti destinati alle progressioni verticali possono essere coperti con accesso dall'esterno in caso di esito negativo della stessa procedura interna.

Art. 3 – Determinazione dei requisiti generali per la partecipazione alle progressioni verticali

1. Alle progressioni verticali può partecipare tutto il personale dipendente in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che risulti classificato nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e al posto oggetto selezione, a prescindere dalla posizione economica conseguita in base alla progressione orizzontale e che sia in possesso dei requisiti culturali e professionali descritti nel presente regolamento.
2. Non sono ammessi a partecipare alle progressioni verticali i dipendenti cui siano state applicate sanzioni disciplinari – superiori alla censura – nei due anni antecedenti la data di indicazione della selezione.
3. Per le progressioni verticali è possibile prescindere dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli previsti dalle vigenti normative. Occorre possedere le eventuali patenti e/o abilitazioni richieste dal profilo interessato alla selezione.
4. Ai fini della progressione verticale, per titolo di studio immediatamente inferiore, si intende:
 - dalla categoria A alla categoria B: licenza di scuola dell'obbligo;
 - dalla categoria B1 alla posizione infracategoriale B3: licenza di scuola dell'obbligo;
 - dalla posizione infracategoriale B3 alla categoria C: diploma di qualifica professionale o diploma scuola media superiore;
 - dalla categoria C alla categoria D1: diploma di scuola media superiore;
 - dalla categoria D1 alla categoria D3: diploma di scuola media superiore.

Art. 4 – Requisiti specifici per l'ammissione alla selezione

1. Sono stabiliti i seguenti requisiti di ammissione alla selezione:
 - *passaggio dalla categoria A alla categoria B*: titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria B e un anno di effettivo servizio in categoria A o, in alternativa, titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno e 18 mesi di effettivo servizio in categoria A.
 - *passaggio infracategoriale nell'ambito della categoria B*: titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ai profili professionali con accesso in B3 e 18 mesi di effettivo servizio in categoria B o, in alternativa, titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno e 2 anni di effettivo servizio in categoria B.
 - *passaggio dalla posizione infracategoriale B3 alla categoria C*: titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria C e 18 mesi di effettivo servizio in categoria B3 o, in alternativa, titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno e 2 anni di effettivo servizio in categoria B3.
 - *Passaggio dalla categoria C alla categoria D*: titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria D e 18 mesi di effettivo servizio in categoria C o, in alternativa, titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno e 2 anni di effettivo servizio in categoria C.
 - *Passaggio dalla categoria D1 alla categoria D3*: titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria D e 2 anni di effettivo servizio in categoria D1 o, in alternativa, titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno e 3 anni di effettivo servizio in categoria D1.

Art. 5 – Prove di valutazione

1. Le selezioni finalizzate alle progressioni di cui al presente regolamento si basano su uno o più delle seguenti prove di valutazione, tendenzialmente omogenee per profilo professionale:
 - a) Prove di capacità, finalizzate ad individuare capacità ed abilità specifiche attraverso la richiesta di svolgimento di un lavoro (con o senza l'utilizzo di strumentazione tecnica) e l'osservazione diretta dei risultati ottenuti;
 - b) Prove mediante test o questionari, a risposta multipla o sintetica, tendenti ad accertare conoscenze e attitudini generali, rilevanti ai fini delle competenze richieste dalla posizione di lavoro;
 - c) Prove teoriche, consistenti svolgimento di un tema;
 - d) Prove orali su argomenti di carattere generale e specifici con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire.
2. La progettazione delle prove viene effettuata in stretta aderenza ai contenuti delle posizioni di lavoro verso le quali si effettua la progressione.

Art. 6 – Prove d'esame per i singoli passaggi di categoria

Le prove di valutazione, differenziata in relazione ai passaggi di categoria, sono così stabilite:

- Per il passaggio alla categoria B (1 prova) consistente in: una prova capacità, i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire, tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi;
- Per il passaggio infracategoriale nell'ambito della categoria B (1 prova) consistente in : un a prova di capacità o una prova mediante test o questionari, a risposta multipla o sintetica, vertente su argomenti di carattere generale e specifici con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire, i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire, tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativi;
- Per il passaggio alla categoria C (1 prova) consistente in: una prova da realizzarsi mediante test o questionari, a risposta multipla o sintetica, o stesura di un provvedimento amministrativo integrato da, o un colloquio, vertente su argomenti di carattere generale e specifici con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire;
- Per il passaggio alla categoria D (2 prove) consistenti in: una prova da realizzarsi mediante questionari a risposta multipla o sintetica, o una prova teorica, o prova teorico-pratica e un colloquio, vertente su argomenti di carattere generale e specifici con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire.

Art. 7 – Titolo di merito. Valutazione

1. I titoli di merito valutabili sono:
 - a) Titoli di servizio;
 - b) Titolo di studio;
 - c) Curriculum professionale.
2. Per la valutazione dei titoli di merito la commissione dispone complessivamente di punti 35, così suddiviso:
 - 20 per i titoli di servizio;
 - 12 per i titoli di studio;
 - 3 per il curriculum professionale.
3. I titoli di merito valutabili ai fini della selezione devono essere stati conseguiti entro i termini di scadenza dell'avviso di selezione. I titoli dichiarati o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati, in fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione.

Art. 8 – a) Titolo di servizio – massimo punti 20.

1. Il servizio prestato alle dipendenze di enti del comparto autonomie locali con mansioni corrispondenti a quelle del posto messo a selezione, purché attribuite con formale provvedimento, così valutato:
 - Periodo massimo valutabile: 2 anni
 - Punto: 2 per anno
 - Massimo punti attribuibile:4
2. Il servizio prestato alle dipendenze di enti del comparto autonomie locali con

categoria/qualifica immediatamente inferiori a quelle del posto messo a disposizione, è così valutato:

- Periodo massimo valutabile: 8 anni
- Punti 1,5 per anno
- Massimo punti attribuibile: 12

3. Servizio prestato alle dipendenze di enti del comparto autonomie locali con mansioni di due qualifiche immediatamente inferiori a quelle del posto messo a selezione, è così valutato:

- Periodo massimo valutabile: 4 anni
- Punti: 1 per anno
- Massimo punti attribuibile: 4

4. Il servizio part-time è valutato in misura proporzionale.

5. Per il computo del servizio prestato, i vari periodi, anche discontinui, vengono sommati. I servizi verranno valutati in dodicesimi purché la relativa sommatoria sia di durata non inferiore a tre mesi, applicando il metodo indicato nell'allegato "A".

Art. 9 – b) Titolo di studio – massimo punti 5

1. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione viene valutato in relazione al punteggio conseguito, nel modo di seguito specificato:

IN DECIMI		IN SESSANTESIMI		CON GIUDIZIO	IN CENTESIMI		VALUTAZIONE
da	a	da	a		da	a	
6.00	6.49	36	39	Sufficiente	60	75	2
6.50	7.49	40	45	Buono	76	90	4
7.50	8.49	46	54	Distinto	91	95	6
8.50	10	55	60	Ottimo	96	100	8

2. Il titolo di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione alla selezione, anche non attinente specificamente alla professionalità richiesta, verrà valutato, indipendentemente dal voto di conseguimento, punti 4. Detto punteggio si sommerà a quello totalizzato con la valutazione del titolo di cui al comma 1.

Art. 10 – c) Curriculum professionale massimo punti 5

1. Nel curriculum professionale vengono complessivamente valutate le attività professionali e di studio, (stage, corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento certificati e pertinenti, attestazioni varie, specializzazioni conseguite in attività connesse al posto messo a selezione o per lo stesso espressamente richieste, abilitazioni, iscrizioni ad albi etc), formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

2. Non sono valutabili nella presente categoria le idoneità o l'inclusione in una graduatoria di

merito conseguite in altri concorsi pubblici.

3. La valutazione del curriculum è affidata alla discrezionalità della commissione che dispone di un massimo di 5 punti.

Art. 11 – Attribuzione dei punteggi

1. Il bando di selezione dovrà prevedere per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla categoria superiore o per il passaggio infracategoriale nell'ambito della categoria B, l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- Per il passaggio alle categorie D1 e D3:

a) punteggio relativo ai titoli: massimo punti 35

b) punteggio relativo alla prova scritta: massimo punti 30

c) punteggio relativo alla prova orale: massimo punti 25

3. Le prove di cui sopra, lettere b) e c), s'intendono superate solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 21 punti su 30 in ciascuna prova.

4. L'ammissione alla prova orale avviene solo in caso di superamento della prova scritta.

5. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle lettere a), b) e c).

6. In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione (cat. C o d1).

Per la progressione dei profili professionali di Istruttore Direttivo Tecnico, Istruttore Direttivo Contabile, Istruttore Tecnico Informatico occorre possedere il diploma previsto per la categoria C relativo ai suddetti posti, mentre per il profilo di assistente sociale occorre possedere il titolo di studio per l'accesso dall'esterno. Per il responsabile dell'Ufficio U. R. P. si applicano le disposizioni di cui alla legge 150/00 e del D. P. R. 422/01.

- Per il passaggio alla categoria C:

a) punteggio relativo ai titoli: massimo punti 30

b) punteggio relativo alla prova scritta o orale: massimo punti 60

7. La prova di cui sopra, lettera b), s'intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 38,5 punti su 60.

8. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle lettere a), b).

9. In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione (posizione infracategoriale B3).

Per la progressione dei profili professionali di Istruttore Ragioniere, Istruttore Geometra, Perito Informatico occorre possedere il titolo di studio previsto per l'accesso esterno.

- Per il passaggio alla posizione infracategoriale B3:

a) punteggio relativo ai titoli: massimo punti 30

b) punteggio relativo alla prova scritta o di capacità: massimo punti 60

10. La prova di cui sopra, lettera b), s'intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 42 punti su 60.
11. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle lettere a), b).
12. In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione (categoria B).

Occorre possedere le eventuali patenti e/o abilitazioni richieste dal profilo interessato alla selezione.

- Per il passaggio alla categoria B:

- a) punteggio relativo ai titoli: massimo punti 30
- b) punteggio relativo alla prova di capacità: massimo punti 60

13. La prova di cui sopra, lettera b), s'intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 42 punti su 60.
14. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle lettere a), b).
15. In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione (categoria A).

Occorre possedere le eventuali patenti e/o abilitazioni richieste dal profilo interessato alla selezione.

Art. 12 – Procedura di selezione

1. La procedura di selezione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione e pubblicità del bando di selezione interna;
 - b) insediamento della commissione di valutazione;
 - c) ammissione dei partecipanti alla selezione;
 - d) valutazione dei titoli;
 - e) svolgimento delle prove;
 - f) valutazione delle prove;
 - g) formazione della graduatoria finale;
 - h) formalizzazione della progressione conseguita dai dipendenti selezionati.
2. Il Segretario comunale cura la predisposizione e la pubblicità del bando di selezione interna, l'insediamento dei componenti la commissione, l'acquisizione delle domande e l'ammissione dei partecipanti, l'approvazione della graduatoria finale, le comunicazioni finali ai dipendenti partecipanti e a quelli selezionati.

Art. 13 – Bando di selezione interna

1. Il bando di selezione interna indica i seguenti elementi:
 - a) il numero. La categoria, il profilo professionale dei posti messi a selezione;
 - b) i requisiti per l'ammissione;
 - c) il programma delle prove;
 - d) i titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile per categoria e le modalità di presentazione degli stessi;
 - e) la valutazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
 - f) l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove;
 - g) lo schema della domanda di partecipazione;
 - h) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di partecipazione;
 - i) l'indicazione delle dichiarazioni da inserire nella domanda di ammissione.

2. Il bando viene reso noto e pubblicizzato per 15 giorni all'albo pretorio del comune e viene trasmesso in tutte le sedi degli uffici del Comune, in modo che ne sia assicurata, dalla data di apertura della selezione, la conoscenza da parte di tutti i dipendenti interessati.

ART. 14 – Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva verticale, redatta in carta semplice, diretta al Sindaco del Comune, dovrà essere recapitata in busta chiusa, a mano o mediante raccomandata a/r, all'ufficio protocollo, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del relativo avviso di selezione (fa fede il timbro postale di partenza).
2. Nella domanda, debitamente, sottoscritta, il candidato dovrà dichiarare ed indicare, sotto forma di autocertificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 - b) indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
 - c) titolo di studio, specificandone la natura, l'istituto, il luogo, l'anno di conseguimento e la valutazione riportata;
 - d) eventuali altri titoli di studio dei quali il candidato sia in possesso;
 - e) eventuali altri titoli;
 - f) la figura professionale, settore di attività e categoria di appartenenza;
 - g) anzianità di servizio nella categoria o ex qualifica funzionale di appartenenza;
 - h) anzianità di servizio nella eventuale categoria o ex qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella posseduta;
 - i) dichiarazione di non aver subito procedimenti disciplinari nei due anni antecedenti l'indicazione superiori alla censura.
3. Alla domanda di ammissione potrà essere allegato il curriculum formativo e professionale, debitamente firmato, e ogni altro documento che nel proprio interesse, il candidato ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione giudicatrice.
4. Non è richiesto il versamento della tassa di partecipazione alla selezione.

Art. 15 – Ammissione ed esclusione dalla selezione

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del settore competente procede all'esame delle stesse e della documentazione allegata ai soli fini dell'ammissibilità del concorrente.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 sarà redatto apposito verbale contenente l'accertamento dell'ammissibilità.
3. Sono escluse le domande:
 - pervenute oltre i termini previsti dal bando;
 - non firmate dal candidato;
 - prive dei requisiti necessari per partecipare alla selezione.
4. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti o di documentazione non è sanabile ed è disposta dal Responsabile del settore.
5. Eventuali incompletezze differenti da quelle di cui al comma 3 possono essere sanate entro 7 giorni dalla richiesta dell'ente.
6. Il titolo di studio e ogni altro titolo o documento utile per la progressione vanno dichiarati nella domanda. Sono valutabili esclusivamente i titoli dichiarati entro il termine di scadenza del bando.

Art. 16 – Commissione esaminatrice

1. La commissione, nominata con determinazione del Sindaco, sarà presieduta dal Segretario Comunale e composta da tre membri. Oltre al Segretario comunale, che la presiede la commissione verrà composta da altri due membri esperti scelti tra: dipendenti comunali di categoria D, esperti, consulenti e collaboratori dell'ente, componenti del nucleo di valutazione, avvocati con provata esperienza in consulenza agli enti locali.
2. Con la medesima determinazione è nominato il Segretario della Commissione.
3. Per le incompatibilità dei componenti la Commissione, si fa riferimento alle analoghe disposizioni previste per i componenti delle commissioni giudicatrici nelle selezioni pubbliche.
4. Ai componenti esterni, che hanno partecipato a tutte le sedute relative ad ogni selezione, verrà liquidata dal responsabile del settore affari generali un'indennità da individuare con l'apposito provvedimento di nomina.

Art. 17 – Svolgimento delle prove

1. Lo svolgimento delle prove avviene in modo da garantire pari opportunità ai candidati.
2. Per quanto compatibili si osservano le procedure di cui al regolamento sulle procedure per la copertura dei posti in organico.

Art. 18 – Graduatoria

1. La commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito per l'attribuzione del posto oggetto della selezione, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, risultante dalla somma del punteggio conseguito nelle prove e nei titoli da ciascun candidato.
2. In caso di parità precederà nella graduatoria il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano.
3. La graduatoria è approvata con determinazione del Responsabile del Settore competente, sarà affissa all'Albo per 15 giorni consecutivi e comunicata all'interessato. Contestualmente o con atto successivo, il Responsabile del Settore AA.GG. procederà a prendere atto della nuova dotazione e ad aggiornare l'organigramma dell'ente a seguito di incardinamento del vincitore della selezione.
4. La graduatoria è fine a se stessa e decade con la conclusione delle procedure relative alla selezione cui si riferisce.
5. Il Responsabile dell'Area, sulla base della graduatoria, provvede a stipulare con il dipendente selezionato il contratto di lavoro in cui è indicato il nuovo inquadramento giuridico, contrattuale ed economico conseguito.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione contrastante con le norme in esso contenute.
2. Copia del presente regolamento sarà trasmessa ai responsabili dei settori e alle rappresentanze sindacali.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.

ALLEGATO "A"

Per il computo del servizio prestato, i vari periodi, anche discontinui, vengono sommati. I servizi verranno valutati in dodicesimi purchè la relativa sommatoria sia di durata non inferiore a tre mesi, applicando il metodo di seguito indicato:

- Il servizio prestato viene determinato calcolando i giorni da calendario decorrenti dall'inizio alla fine del servizio stesso.
- Il periodo così ottenuto verrà diviso per 30.
- Il risultato della divisione verrà arrotondato all'unità superiore se il decimale è pari o superiore a 5, altrimenti all'unità inferiore.
- Non verrà valutato un risultato che arrotondato sia inferiore a tre (che corrisponde ad un periodo di servizio di due mesi e sedici giorni).

Esempio: servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso.

Servizio dal 1/1 al 20/3;

Giorni $31+28+20=79$ (periodo)

Periodo $79/30=2,63$ arrotondato = 3

Verranno valutati 3/12 di anno.

Punti $1,5 \times 3/12=3,375$.